

Allegato "B" al Rep.n. 22003/15659

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel comune di Orvieto, la Società Cooperativa denominata "Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, accettando gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante le attività di cui al successivo Art. 4 "Oggetto Sociale".

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Inoltre lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi

non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, nei limiti e nel rispetto delle normative che regolano le professioni riservate ad iscritti in appositi albi o ruoli, sia la progettazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona, che ogni attività in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A e B) - e ss.mm.ii.:

LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e ss.mm.ii. ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi socio-sanitari nonché servizi educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici, malati terminali, malati di Alzheimer, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, detenuti, ex detenuti e comunque a tutti i soggetti che necessitano d'intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico;
- 2) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, residenze protette, residenze sanitarie assistite, hospice, in luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;
- 3) interventi e prestazioni sanitarie a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri, ambulatori, poliambulatori, ecc. opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);
- 4) realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o cen-

tri per la riabilitazione motoria, direttamente o in strutture convenzionate e non;

5) attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, agrinidi, centri per l'infanzia, centri educativi;

6) gestione di servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole;

7) gestione di servizi per attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di mediazione familiare;

8) assistenza sociale e segretariato sociale;

9) gestione e realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche e di lavoro e comunque promozione e attività per l'inserimento lavorativo;

10) gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

11) comunità per tossicodipendenti;

12) gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e para-sanitari;

13) gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere animativo, biblioteche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

14) gestione e realizzazione di strutture protette, comunità alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di riposo, asili nido, comunità terapeutiche, unità di convivenza, gruppi appartamento, case famiglia, residenze protette, residenze sanitarie assistite, centri diurni per disabili e per anziani, centri educativi per la prima infanzia ecc.;

15) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

16) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

17) attività di accoglienza mediante la gestione di servizi legati al turismo sociale;

18) gestione e realizzazione laboratori artigianali protetti, serre protette, mercatini ecc., con finalità riabilitative/assistenziali;

19) animazione culturale e educativa;

20) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturali;

21) realizzazione e gestione di centri per immigrati;

22) attività di animazione interculturale;

23) realizzazione e gestione di centri informagiovani e comunque sportelli informativi per i soggetti di cui al presen-

te articolo;

24) attività di segretariato sociale;

25) attività di sostegno alla genitorialità;

26) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al presente articolo;

LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) arti grafiche in genere e in particolare nell'ambito di azioni socio-relazionali e riabilitative;

2) stampa sia in proprio che in conto terzi;

3) editoria anche di testate periodiche e/o anche in formato elettronico, in particolare a carattere sociale e di piccolo formato, con esclusione dei quotidiani;

4) rilegatoria e legatoria, produzione e/o commercio dei relativi prodotti sia in proprio che in conto terzi;

5) raccolta differenziata e/o lavorazione artigianale della carta e/o commercio dei relativi prodotti, tipo carta riciclata ad uso mano, manufatti in cartapesta e carta-collata, carte artistiche ecc.;

6) produzione e/o personalizzazione di piccoli manufatti ad uso promozionale e/o turistico di qualsiasi natura e materiale;

7) produzione e/o commercio di articoli di cartoleria e lucidi;

8) servizi e/o prodotti di segreteria e/o per l'ufficio, servizi di reception, battitura testi, copisteria ecc.;

9) commercio e/o lavorazione di prodotti e/o semilavorati senza esclusione alcuna, provenienti da centri a carattere sociale e/o per la riabilitazione;

10) acquisizione senza esclusione alcuna di commesse come previsto dall'art. 12 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e comunque in relazione a tutte le leggi, normative e disposizioni che agevolano le attività produttive ove sono impiegate persone in condizioni di svantaggio sociale;

11) produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanaturablisteratura - confezionamento in genere;

12) attività di sartoria in genere;

13) legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;

14) valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di guide turistiche;

15) servizi giornalistici, di ufficio stampa e comunicazione sociale, attività editoriali (con esclusione dei quotidiani) e pubblicitarie;

16) conduzione di agenzie pubblicitarie;

17) pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

- 18) impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;
- 19) produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;
- 20) artigianato e restauro manufatti storici;
- 21) commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;
- 22) attività di rappresentanza conto terzi;
- 23) gestione mailing;
- 24) gestione banche dati;
- 25) pubblicazione riviste, libri e periodici;
- 26) archiviazione dati e videoscrittura;
- 27) trascrizioni in braille;
- 28) trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;
- 29) registrazione convegni, consigli, seminari;
- 30) servizi informatici;
- 31) servizi contabili e amministrativi;
- 32) attività di centralino, segreteria e front office;
- 33) gestione e organizzazione manifestazioni, eventi, momenti di ritrovo, di confronto e di svago, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- 34) agenzie viaggi e turismo sociale;
- 35) servizi per campagne pubblicitarie, creazione e distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni, pubblicità sonora;
- 36) consegne e ritiri a domicilio;
- 37) servizi di telemarketing ed indagine di mercato;
- 38) gestione di locali - propri e non - e di tutte le attività connesse al raggiungimento dello scopo sociale, quali magazzini, canili, centri ambiente, bar, hotel, ristoranti, self-service, ostelli, teatri, cinema, musei, biblioteche, circoli sociali e ricreativi, laboratori tecnici, nonché strutture sportive e similari;
- 39) gestione librerie;
- 40) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immobili;
- 41) manutenzione e riparazione automezzi e strumentazioni in genere;
- 42) attività di costruzione e manutenzione edile;
- 43) commercio, in tutte le sue forme, dei prodotti commerciabili in supermercati e minimarket;
- 44) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse;
- 45) attività call center;
- 46) disinfezione e pulizie civili, industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;
- 47) disinfestazione, derattizzazione e sanificazione civili, industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;
- 48) installazione impianti elettrici e promozione delle fonti energetiche nuove e rinnovabili del risparmio energetico;

- 49) logistica, facchinaggi vari e manovalanza in genere;
- 50) gestione servizio mensa e ristorazione per enti pubblici e privati;
- 51) trasporto merci, persone, con esclusione di attività di taxi e noleggio con conducente, valori e documenti;
- 52) servizio di ausilio scolastico, bidelli-cuochi, trasporto scolastico e assistenza scuolabus;
- 53) reperimento di risorse attraverso fundraising nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- 54) progettazione sociale;
- 55) istituire centri di raccolta, anche differenziata di rifiuti, e di commercializzazione di materiali di recupero, gestione isole ecologiche, educazione ambientale e impianti di depurazione, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatico;
- 56) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- 57) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, etc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- 58) svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere, nonché provvedere alla fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;
- 59) noleggiare impianti di amplificazione, illuminazione, macchine da proiezione e quant'altro utile e necessario per l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, artistiche o di tempo libero in generale;
- 60) manutenzione e installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;
- 61) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse e, nello specifico le seguenti attività:
- florovivaistiche, coltivazioni agricole in genere, erbacee ed arboree;
 - assumere lavori agricoli di ogni genere per conto terzi;
 - gestire e coltivare terreni agricoli ed in particolare fattorie per l'attività di agricoltura sociale e solidale e fattorie sociali, intendendo per fattoria sociale l'impresa agricola integrata con attività di carattere socio - sanitario, educativo, di inclusione lavorativa, ricreativa, a vantaggio in particolare di persone svantaggiate o a rischio di

- emarginazione nella più ampia accezione del termine, quali persone con disabilità fisica o psichica, minori a rischio o con difficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare o sociale, anziani, soggetti con problemi di tossicodipendenze, giovani disoccupati o inoccupati, etc.;
- gestire e condurre strutture agrituristiche e di agriturismo, strutture ludiche, ricreative ed educative, fattorie didattiche (a titolo esemplificativo laboratori didattici, agrisili, ecc);
 - gestire e/o acquistare allevamenti zootecnici, avicoli e cunicoli e altro genere di allevamento necessario per il migliore e più economico raggiungimento degli scopi sociali;
 - acquistare anche all'estero, il bestiame e tutti i mezzi tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali, sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate sia a carattere cooperativo che private;
 - acquistare o assumere in affitto o in altre forme consentite, terreni per coltivarli a conduzione unita oppure anche a conduzione divisa, ma con unità direttive;
 - gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici prodotti direttamente provvedendo anche alla loro conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta ovvero avvalendosi di quegli organismi cooperativi e di quelle associazioni di produttori che abbiano come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori e lavoratori agricoli, l'eliminazione della rete d'intermediazione e l'inserimento diretto sul mercato;
 - acquisire terreni ed aree sui quali costruire sedi, impianti, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture atte a favorire la più razionale ed economica gestione delle attività sociali;
 - costruire, acquistare, noleggiare, ampliare, ammodernare e gestire impianti e complessi per l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse come la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la raccolta, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dei relativi sottoprodotti;
 - gestire spacci e negozi per la vendita al diretto consumatore di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle lavorazioni sociali;
 - acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti, o per abitazione dei soci;
 - promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del settore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli, nonché la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali;
 - sviluppare e gestire attività faunistico-venatoria con con-

seguente allevamento della selvaggina;

- svolgere tutte quelle attività relative al concetto di agricoltura multifunzionale;

- progettare, realizzare e fare manutenzione di parchi, giardini e spazi verdi;

- promuovere e gestire qualsiasi attività d'interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione, nonché realizzare iniziative a carattere educativo-culturale;

- svolgere attività di silvicoltura e di utilizzazione di aree forestali comprese le sistemazioni idraulico forestali;

- gestire attività di raccolta, trinciatura e compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici derivante dalla manutenzione del verde ornamentale o da scarti di terzi;

- gestire rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità;

- gestire la produzione di energia da fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo biomasse, eolico, fotovoltaico, ecc.);

- gestire anche in affidamento aree silvo-pastorali, realizzare lavori, opere e servizi in ambito forestale;

- assumere lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni genere;

- realizzare e gestire fattorie didattiche per valorizzare e divulgare le potenzialità agricole ed ambientali del territorio;

- svolgere attività di sensibilizzazione per la tutela e lo sviluppo delle tradizioni locali, attraverso l'organizzazione di attività formative, ricreative e didattiche, scambi culturali con altre realtà analoghe nazionali od internazionali;

- svolgere consulenza tecnico amministrativa, burocratica, agronomica e forestale a enti pubblici e privati per il supporto organizzativo e gestionale;

- partecipare attivamente a piani, programmi o altre iniziative locali, regionali o comunitarie rivolte allo sviluppo del settore rurale, agricolo o connesso.

La cooperativa inoltre potrà:

- promuovere e svolgere attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione - ed attività editoriali connesse - sia per i Soci che per i non Soci;

- promuovere ed organizzare eventi, convegni, seminari e similari relativamente alle materie costituenti l'Oggetto Sociale;

- istituire circoli culturali e di promozione sociale;

- commercializzare prodotti e servizi offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni e similari;

- acquistare e/o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative svolte dalla cooperativa o da soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in pro-

prio che per conto di committenti privati o pubblici.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese le ulteriori attività connesse ed affini a quelle sopra elencate; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge 381/91, oltre che favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività di altre cooperative imprese pubbliche e private, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale.

La Cooperativa, ricorrendone i presupposti di legge, può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale; secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa nonché i soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere le erogazioni del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stessa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 bis - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività

gratuitamente ai sensi della L. 381/91.

Art.5 ter - Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, così come previsto dall'art.11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art.6 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-

ta di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente; la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei

requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8 comma 1;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ultimo rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-

tano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-

zione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnate al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti che sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità

e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26 lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti pa-

trimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. .

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti

annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 - bis e seguenti, cod.civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, legge 31 Gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente ar-

titolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina la modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod.civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art.24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-

to redatto ed approvato ai sensi dell'art.2521.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristori a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da quote ciascuna di valore nominale, non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore massimo di euro 50;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore massimo di euro 50, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore massimo di euro 50, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art.27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45. La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992,n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

TITOLO VII

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.)

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;

- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;

- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;

- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, "il programma di mobilità".

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni suc-

cessivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Art. 32 - Modalità di convocazione

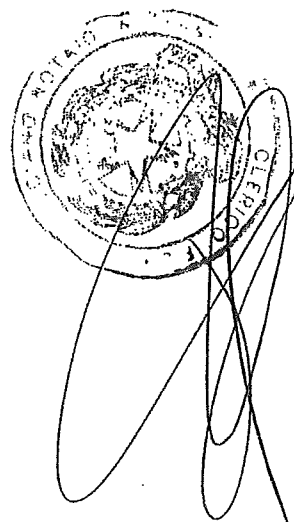
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia



stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati; in seconda convocazione l'assemblea

ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque

sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto

al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta

dei voti presenti o rappresentati, sugli oggetti che avrebbero

dovuto essere trattati nella prima convocazione, salvo che

sullo scioglimento e la liquidazione della società per i quali

occorrerà il voto favorevole di 3/5 dei presenti e rappresentati

aventi diritto al voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 34 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente

statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c. c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina o cessazione degli amministratori

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di-



spari di membri compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale

atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

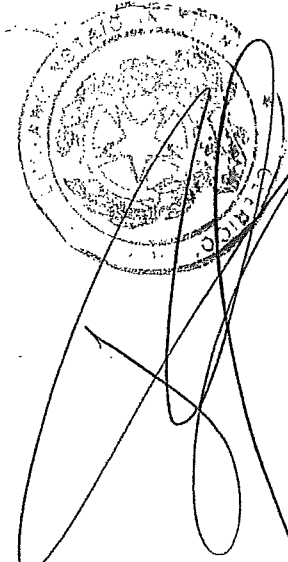
- a.) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b.) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c.) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d.) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e.) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni due mesi; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione deve essere spedita a tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza un giorno prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali



voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della società

1 Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al presidente, in particolare, competono:

a.) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b.) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c.) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d.) Gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-

lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale salvo diversa decisione da parte dei soci, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

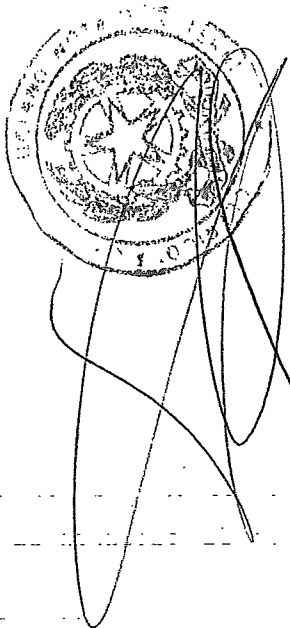
TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a.) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b.) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c.) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli at-



ti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;

b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola con conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Terni, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss, d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Terni che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di ammini-

strazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Art. 47 Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 - Armonizzazione con il Decreto Legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale n.112 del 2017 e del codice del terzo settore ai sensi del D.lgs. 03/07/2017, n. 117

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dai Decreti Legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, compatibili con la specifica disciplina cooperativistica, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Nello specifico si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti previsioni:

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

La cooperativa redige il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero

di imprese che abbiano operato nel settore economico identico

o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

F.to Fabiola Mocetti

" Filippo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATO B
AL REP. n. 22003
TERNI...12 GEN 2021

